

Le novità del dl 154 dall'accatastamento dei fabbricati di categoria D al taglio dell'imposta 2008

## Ici, nuova chiamata per i revisori Doppia certificazione del minor gettito per i comuni

### Le nuove certificazioni

I RIFERIMENTI	IL CONTENUTO	LE FIRME	LE SCADENZE
Art. 64 L. n. 388/2000; D.I. 1/7/02, Art. 1, c. 712, L. n. 296/08; Art. 2-ter D.L. n. 154/08.	Riduzione gettito Ici (2001-2005) fabbricati gruppo catastale D	Attestazione del responsabile del servizio finanziario Asseverazione dell'organo di revisione	31/1/2009
Art. 1 D.L. n. 93/08; Art. 77-bis, c. 32, D.L. n. 112/08; Art. 2 D.L. n. 154/09	Riduzione gettito Ici 2008 abitazione principale	Sottoscrizione del: - responsabile dell'ufficio tributi; - segretario comunale; - l'organo di revisione.	30/4/2009

#### DI MAURIZIO BONAZZI

**N**uova chiamata per i revisori dei comuni. Questa volta dovranno asseverare, entro il 31/1/2009, la certificazione con la quale il responsabile del servizio finanziario del comune attesterà il minor gettito Ici 2001-2005 derivante dall'accatastamento dei fabbricati di categoria catastale D.

A prevederlo è la legge n. 189/2008 con la quale è stato convertito il dl n. 154/2008 che già conteneva un ulteriore adempimento per l'organo di revisione: quello di sottoscrivere la certificazione del minor gettito Ici 2008, derivante dall'esenzione delle abitazioni principali, da trasmettere al Viminale entro il 30/4/2009. Sempre la legge n. 189/2008, integrando il comma 1 dell'art. 161 del tuel n. 267/2000 ha poi fissato un principio di carattere generale: le certificazioni sui principali dati di bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali dovranno essere firmati, oltre dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione.

**Fabbricati gruppo catastale D.** L'art. 64 della legge n. 388/2000 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti Ici conseguiti dai comuni per effetto della riduzione degli imponibili a seguito dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati del gruppo catastale D (mediante l'utilizzo della procedura Docfa di cui al dm n. 701/1994) sono compensati, con corrispondente aumento dei trasferimenti statali, se di importo superiore a euro 1.549,37 e allo 0,5% del-

la spesa corrente prevista per ciascun anno. È stato inoltre stabilito che qualora ai singoli comuni, beneficiari dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali, derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30%, rispetto a quelli conseguiti prima della proposizione delle rendite catastali con il Docfa, i trasferimenti erariali di parte corrente sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica, e si intende consolidata, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.

Il decreto attuativo n. 197/2002 ha quindi previsto che, al fine di ottenere il contributo statale i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, debbano inviare alle prefetture, un'apposita dichiarazione attestante l'importo complessivo del minor gettito dell'Ici. Analoga procedura è stata prevista nel caso in cui il gettito Ici risulti superiore al 30% di quello riscosso prima della proposizione delle rendite catastali con la procedura Docfa. Sulla questione è successivamente intervenuta la legge n. 296/2006 la quale, con l'art. 1, comma 712, ha sancito che a decorrere dal 2007 il termine del 30 giugno deve considerarsi perentorio. In questo contesto si è da ultimo inserito il comma 3 dell'art. 2-ter del dl n. 154/2008 (aggiunto dalla legge di conversione n. 189/2008) statuendo che le dichiarazioni

attestanti il minor gettito Ici, per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, devono essere corredate dall'attestazione del responsabile finanziario del comune, «asseverate» dall'organo di revisione e infine trasmesse al Viminale entro il termine perentorio del 31/1/2009. Due le considerazioni: la prima è che la tardiva od omessa presentazione delle «nuove» dichiarazioni 2001-2005 comporterà il venir meno dei trasferimenti statali consolidati (sulla base delle precedenti dichiarazioni); la seconda è che i revisori non potranno limitarsi a una mera sottoscrizione dell'attestazione essendo chiamati, dalla novella legislativa, ad «asseverare» la veridicità dei dati ivi contenuti. Considerando il tempo a disposizione (neppure due mesi) e la mole di dati da controllare, il compito, per l'organo di revisione, si appalesa tutt'altro che agevole.

**Abitazioni principali.** La legge n. 189/2008 ha convertito, senza modifiche, il comma 6 dell'art. 2 del dl n. 154/2008 il quale prevede che la certificazione attestante il minor gettito Ici, susseguente all'esenzione per le abitazioni principali, sia sottoscritta, oltre che dal responsabile dell'ufficio tribu-



ti e dal segretario comunale, anche dall'organo di revisione. La certificazione, prevede l'art. 77-bis del dl n. 112/2008, deve essere trasmessa al ministero degli interni entro il 30/4/2009. A ben vedere, però, si tratta di una scadenza virtuale. Questo perché la legge n. 189/2008, avendo anticipato dal 30 giugno al 30 aprile la data di approvazione del rendiconto, impone che il dato relativo alla riduzione del gettito Ici «prima casa», verificatosi nel 2008, sia di fatto disponibile con un congruo anticipo rispetto alla data del 30 aprile.